

## Introduzione

In Italia con l'entrata in vigore della legge n. 110/2017, dopo quasi trent'anni dalla ratifica della *Convenzione ONU contro la tortura ed altri trattamenti e pene crudeli, inumani e degradanti* del 1984, è stato introdotto e disciplinato il delitto di tortura all'art. 613-bis del codice penale. Si tratta di un'importante novità nel panorama giuridico italiano frutto di un percorso lungo e articolato che ha colmato un vuoto normativo durato molto tempo. Per anni il legislatore sembra aver ignorato la necessità di disciplinare una fattispecie così drammaticamente attuale. Soltanto dopo le due sentenze della Corte EDU, nel caso *Cestaro v. Italia*<sup>1</sup> e *Bartesaghi, Gallo et al. v. Italia*<sup>2</sup>, con cui i Giudici di Strasburgo hanno condannato l'Italia per la violazione degli obblighi sia sostanziali che procedurali derivanti dall'art. 3 CEDU, concernente il divieto di tortura e di trattamento inumano e degradante, lo Stato italiano, per evitare di perdere ancora credibilità di fronte alla comunità internazionale, ha abbandonato le proprie resistenze e ha accelerato i lavori parlamentari per l'introduzione del reato di tortura<sup>3</sup>. Come è stato sottolineato però "l'ansia di criminalizzazione ad ampio raggio che ha mosso i due rami del Parlamento ha consegnato all'interprete una disposizione caratterizzata da forti deficit di determinatezza, destinati ad incidere negativamente sulla capacità selettiva della fattispecie"<sup>4</sup>. Il testo di legge, infatti, è stato criticato da molti osservatori, tra cui diverse associazioni che si occupano di tortura, il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa e il deputato Manconi, lo stesso che ha presentato la prima versione della legge nel 2013, il quale ha parlato di "testo stravolto"<sup>5</sup>. Se per un verso quindi non si può che

---

<sup>1</sup> C. eur. Dir. uomo, sez. IV, sent. 7/04/2015, *Cestaro v. Italia*.

<sup>2</sup> C. eur. Dir. uomo, sent. 22/06/2017, *Bartesaghi, Gallo et al. v. Italia*.

<sup>3</sup> I. MARCHI, *Il delitto di tortura: prime riflessioni a margine del nuovo art. 613-bis c.p.*, in *Dir. pen. cont.*, 31/07/2017 p. 156.

<sup>4</sup> *Cit. Ivi*, p. 166.

<sup>5</sup> <https://www.ilpost.it/2017/07/05/reato-di-tortura-legge-italia/> | consultato il 6/05/2018.

condividere la voce di chi esulta per l'introduzione dell'art. 613-bis, dall'altro è doveroso per il giurista sottolineare i difetti della sua formulazione.

Prima di analizzare nel dettaglio queste problematiche però, è necessario fare qualche passo indietro perché la tortura, pur essendo un tema sicuramente attuale, è al contempo un fenomeno millenario che non si può comprendere fino in fondo se ci si concentra solo sulla storia recente. E' lecito sostenere, infatti, che la storia della tortura segue quella dell'uomo, che è "da sempre, l'unico animale torturatore dei propri simili"<sup>6</sup>. I primi documenti che attestano il ricorso a tale pratica risalgono agli Assiri e agli Egiziani, e altrettanto diffusa fu nella Grecia e Roma antiche fino ad arrivare al Medioevo<sup>7</sup>. Occorre essere consapevoli del fatto che la tortura è stata considerata legale per almeno tremila anni, fino a diventare parte integrante di moltissimi codici penali in Europa e in Estremo Oriente<sup>8</sup>. Diverse poi possono essere le ragioni che hanno indotto l'uomo a torturare il prossimo. Da mezzo di ricerca della verità, la cosiddetta tortura giudiziaria, che trova le sue origini nei giudizi con ordalia, alla tortura punitiva volta al solo scopo di infliggere dolore alla vittima, attuata fin dall'epoca dell'Inquisizione e della caccia alle streghe, e infine alla tortura di necessità o preventiva che, facendo ricorso allo scenario della bomba ad orologeria ipotizzato a seguito dei recenti attacchi terroristici, dovrebbe trovare la sua giustificazione nella logica del male minore o del male inflitto ad un colpevole per salvare la vita di altri innocenti<sup>9</sup>. Come sarà esposto nel prosieguo del lavoro, la prima presa di coscienza che ha portato ad una condanna assoluta della tortura si è avuta con l'ascesa del movimento Illuminista, che ha messo in discussione l'attendibilità delle confessioni estorte con la violenza, e a seguito del quale la tortura è scomparsa formalmente dalla maggior parte dei sistemi penali. Ad eccezione dei Paesi a

---

<sup>6</sup> P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, il Mulino, Bologna, 1985, p. 113.

<sup>7</sup> V. *Infra*, Capitolo I.

<sup>8</sup> B. INNES, *La storia della tortura, strumenti e protagonisti di una tragica epopea, dall'antichità ai giorni nostri*, Roma, L'Airone, 2014, p. 13.

<sup>9</sup> L. STORTONI, convegno "Nulla è cambiato? Riflessioni sulla tortura", Ferrara, 10/03/2018, appunti dell'Autore.

regime totalitario infatti la tortura era ormai diventata una pratica stigmatizzata fino a che, con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, è riapparsa sulla scena internazionale<sup>10</sup>. Proprio per questo risalgono alla metà del Novecento i primi atti internazionali che impongono il divieto di tortura; dall'art. 5 della *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite*, alle *Convenzioni di Ginevra* del 1949. Passaggio fondamentale si è poi avuto con la *Dichiarazione per la protezione contro la tortura* del 1975 e con la *Convenzione ONU contro la Tortura* del 1984 che, oltre ad aver dato per la prima volta una definizione della tortura, ha istituito un Comitato contro la Tortura e posto una serie di obblighi nei confronti degli Stati firmatari. In ambito europeo invece il divieto di tortura è stato introdotto con l'art. 3 della *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali*, sul cui mancato rispetto la Corte di Strasburgo ha fondato numerose sentenze di condanna<sup>11</sup>. Nel frattempo il divieto di tortura è stato rimesso in discussione dapprima dalle conclusioni della Commissione Landau nel 1987 circa i metodi d'interrogatorio dei servizi di sicurezza israeliani e poi dall'amministrazione Bush in risposta all'attacco alle Torri gemelle del 2001, che ha ritenuto la tortura strumento utile alla lotta al terrorismo. Nel nuovo millennio perciò, sulla scorta di alcuni esponenti della dottrina americana, si è giunti al paradosso della tortura intesa come strumento utile per la difesa della democrazia minacciata dal nemico terrorista. Ebbene, se per un verso il ricorso alla tortura in tempi antichi non desta sorpresa viste le atrocità di cui l'uomo è stato protagonista nel corso della storia, per l'altro ci si deve profondamente interrogare circa il suo attuale perpetuarsi nei cosiddetti Stati di diritto e di come questi tentino in certi casi di porvi inefficaci rimedi mentre in altri di legalizzarla. Ad oggi la tortura "rappresenta il paradigma della questione morale nell'età contemporanea<sup>12</sup>" ed è un tema che per quanto spiacevole merita di essere affrontato nella sua intera complessità.

---

<sup>10</sup> V. *Infra*, Capitolo I, paragrafo 4.

<sup>11</sup> V. *Infra*, Capitolo III, paragrafo 5.

<sup>12</sup> D. DI CESARE, *Tortura*, Torino, Bollati Boringhieri, 2016, p. 12.

Il proposito di questa tesi, dunque, è quello di ripercorrere nel dettaglio le tappe qui sopra riportate al fine di fornire al lettore gli strumenti necessari per comprendere al meglio il fenomeno della tortura e per poter compiere una consapevole disamina dell'art. 613-bis. Il presupposto fondamentale che ispira questa indagine è che, a differenza del filosofo che può dibattere circa la legittimazione o meno della tortura, il giurista che si rifà ai principi dello Stato di diritto non può che muovere dall'assunto per cui la violenza carnale debba essere condannata senza se e senza ma, a prescindere da qualsiasi situazione di fatto<sup>13</sup>. Far venir meno questo principio vorrebbe dire tornare indietro nel tempo e rimettere in discussione i valori costituzionali cardine della società civile e democratica.

*« La tortura disumanizza al contempo la vittima e l'aguzzino. Rappresenta il massimo grado di corruzione dell'umanità; la lotta sempre vigile alla pratica della tortura costituisce la base della civiltà. Se la comunità internazionale permette l'erosione di questo pilastro fondamentale non può pensare di riuscire a salvare il resto».*

Irene Khan,  
Segretaria Generale di Amnesty International.

---

<sup>13</sup> A. PUGIOTTO, *Repressione penale della tortura e Costituzione: anatomia di un reato che non c'è*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, n. 2/2014, p. 130.

# CAPITOLO I

## Cenni storici sulla pratica della tortura

Sommario: 1. La tortura in epoca greco-romana - 2. La tortura nel Medioevo - 3. L'entrata in crisi della tortura con l'avvento dell'Illuminismo - 4. La tortura in epoca contemporanea - 4.1. La tortura dopo la sua formale abolizione - 4.2. Il nuovo dibattito sulla tortura. Commissione Landau e risposta degli Stati Uniti all'11 Settembre - 4.3. Tortura e Stato di diritto. Strategie argomentative a favore della legalizzazione e loro contestazione

### 1. La tortura in epoca greco-romana

La tortura era utilizzata come strumento probatorio e punitivo sia nell'Antica Grecia che nell'Impero Romano. Di norma il diritto civile di molti degli Stati della Grecia non ammetteva la tortura dei cittadini liberi, ad eccezione che per i casi di tradimento, mentre gli schiavi e gli stranieri erano privi di qualsiasi diritto. Spesso nei procedimenti giudiziari gli schiavi venivano puniti al posto del loro padrone, capitava infatti che i contendenti li offrirono perché li si torturasse, oppure che reclamassero il diritto di torturare quelli della parte avversaria<sup>14</sup>. La testimonianza degli schiavi inoltre non aveva alcun valore ai fini del dibattimento se non fosse stata estorta tramite la violenza perché erano considerati come niente altro che un oggetto che risponde con il proprio corpo nel momento in cui deve dare conto all'autorità<sup>15</sup>. Per questo motivo la loro dichiarazione assumeva valore processuale solo se assunta tramite confessione mentre per i cittadini liberi era sufficiente il giuramento. La tortura di solito avveniva in pubblico ed era esercitata dal torturatore civico (*basatines*), ossia un ex schiavo. Persino filosofi

---

<sup>14</sup> B. INNES, *La storia della tortura, strumenti e protagonisti di una tragica epopea, dall'antichità ai giorni nostri*, Roma, L'Airone, 2014, p. 13.

<sup>15</sup> P. FIORELLI, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, Milano, Giuffrè, 1953, p. 4.

come Platone e Aristotele ne hanno dibattuto, esprimendo pareri opposti: il primo nel descrivere il suo stato ideale, Utopia, auspicava l'esistenza di leggi che ammettessero la tortura degli schiavi, il secondo invece mise in discussione l'attendibilità della testimonianza estorta con la violenza<sup>16</sup>.

Per quanto riguarda il diritto romano, fin dall'epoca repubblicana, esso ebbe la caratteristica di laicizzarsi rispetto al contesto ordalico, cioè lo stato della giustizia magica fondata in sostanza su strumenti probatori affidati a forme di profezia. In tale sistema, schiavi e stranieri erano regolarmente passibili di tortura, definita come uno strumento processuale perfettamente legale, pur con una differenza rispetto alla legge dei Greci: la confessione dello schiavo ai danni del suo padrone non doveva essere mai creduta, ad eccezione dei casi di tradimento, adulterio o incesto<sup>17</sup>. Per questi crimini infatti il ricorso alla tortura giudiziaria, anche nei confronti dei cittadini liberi, era già stato legalizzato in età repubblicana e con l'ascesa del cristianesimo poi lo stesso accadde nei casi di presunta magia o stregoneria. Lo scopo dei supplizi in quest'ultimo caso non era quello di ottenere confessioni, quanto quello di spingerli a rinnegare la propria fede. Si tratta cioè della prima forma di tortura basata su una discriminazione. Da sottolineare poi che a Roma, prima della diffusione del cristianesimo, gli stessi cristiani passarono per eretici e li si torturò per costringerli a rinnegare Cristo e a riconoscere la sovranità dell'Imperatore<sup>18</sup>. In età imperiale l'uso della tortura si generalizzò e con la *Lex Iulia maiestatis* o *Lex Iulia de maiestate* emanata dall'Imperatore Augusto, venne estesa anche ai cittadini liberi colpevoli dei crimini di lesa maestà, magia, falso nummario, veneficio e adulterio. Questa disposizione fu poi ampiamente utilizzata dagli Imperatori successivi soprattutto per eliminare gli avversari politici o i personaggi non allineati alla politica imperiale<sup>19</sup>. In epoca

---

<sup>16</sup> B. INNES, *op. cit.*, p. 14.

<sup>17</sup> *Ivi*, p. 17.

<sup>18</sup> *Ibidem*.

<sup>19</sup> <http://www.umbrialeft.it/opinioni/tortura-nei-documenti-storici-romani-età-imperiale> consultato il 12/04/2018.

romana troviamo ancora la tortura dei condannati, che veniva utilizzata raramente come inasprimento della pena, più frequentemente invece come strumento di coazione per rivelare i nomi dei complici. Il sadismo di quell'epoca infine si esprimeva al massimo nella lotta fra gladiatori, manifestazione spettacolarizzata di una vera e propria condanna a morte per gli schiavi<sup>20</sup>.

Alla diffusione della tortura in epoca imperiale romana fa seguito una sorta di suo inabissamento dopo le invasioni barbariche. Per circa sette secoli infatti la tortura cadde in disuso. La legislazione romano-barbarica fondava la soluzione dei conflitti sulla base di un processo pubblico fortemente ritualistico. Il giudice decideva servendosi delle procedure ordaliche, i cosiddetti *giudizi di Dio*, che rimettevano la risoluzione del conflitto alla provvidenza divina. Questo sistema di giustizia, caratteristico di tutto il mondo alto-medievale, operò per i successivi secoli in Europa<sup>21</sup>.

## **2. La tortura nel Medioevo**

Per tutto l'alto Medioevo la tortura fu uno strumento poco utilizzato dal potere feudale. Tuttavia, quando nel basso Medioevo al frammentato potere feudale tornò a sostituirsi un forte potere centrale, che concentrò su di sé l'amministrazione della giustizia, il sistema ordalico entrò in crisi e la tortura venne recuperata come strumento razionale e perfettamente rispondente alla nuova forma inquisitoria che il processo penale stava assumendo<sup>22</sup>. Ciò era anche dovuto al fatto che erano questi i secoli della Scolastica, legati al recupero della logica Aristotelica, attraverso la quale era difficile giustificare un sistema basato

---

<sup>20</sup> B. INNES, *op. cit.*, p. 22.

<sup>21</sup> T. PADOVANI, *Lezione sulla tortura alla Scuola Superiore S. Anna di Pisa*, Giustizia criminale, 2007, p. 47.

<sup>22</sup> *Ivi*, pp. 65 ss.

sulla superstizione<sup>23</sup>. Il IV Concilio Lateranense del 1215, poi consolidato circa un secolo dopo dal Concilio di Valladolid del 1322, fece divieto agli ecclesiastici di prendere parte alle ordalie, determinando così il definitivo abbandono dei giudizi di Dio e introducendo al suo posto l'*Inquisitio*. Nacque così una nuova forma di processo religioso, l'Inquisizione medievale di responsabilità papale, deputata inizialmente solo alla repressione delle eresie ma incaricata in seguito di dirimere altre questioni. Il compito degli Inquisitori, membri dell'ordine ecclesiastico, era quello di indagare sull'eresia, anche tramite confessioni e testimonianze. Inizialmente la tortura non era utilizzata, ma sarà papa Innocenzo IV nel 1252 ad autorizzarne l'impiego da parte dell'Inquisizione<sup>24</sup>. Ben presto sovrani e principi di tutta Europa, sulla scia del mandato della Chiesa di combattere l'eresia, acquisirono un potere incontrollato ed iniziarono a sfruttare la tortura per indagare su una serie di reati che poco avevano a che vedere con la religione. Nacque così l'Inquisizione Spagnola e Portoghese. Col tempo si elaborarono le norme concernenti l'uso della tortura da parte dell'Inquisizione, procedure poi codificate da Nicolas Eymeric, inquisitore papale del regno d'Aragona nella seconda metà del XIV secolo, che dimostrano di come la tortura fosse ormai applicata in maniera generalizzata<sup>25</sup>. Il coinvolgimento delle autorità civili e la legalizzazione della tortura divennero così un potente strumento di terrore sociale e la giustificazione della tortura adottata dalla Chiesa per i casi di eresia forniva ai tribunali civili il pretesto per reintrodurla nelle inchieste concernenti quasi tutti i tipi di reato. L'ultima forma di Inquisizione fu quella Romana, fondata nel 1542 da papa Paolo III con l'obbiettivo di arginare il diffondersi del protestantesimo e di reagire alla frantumazione dell'unità religiosa. Iniziò così il periodo (1500-1600) della lotta alla stregoneria e della caccia alle

---

<sup>23</sup> *Ivi*, p. 48.

<sup>24</sup> B. INNES, *op. cit.*, pp. 30 ss.

<sup>25</sup> Cfr. *Ivi*, pp. 41-46.



streghe che prese piede in tutta Europa e che vide la tortura come strumento fondamentale<sup>26</sup>.

Dal punto di vista giuridico si assistette in questo periodo al recupero del diritto romano nell'intento di creare un diritto comune europeo. È proprio nelle fonti romanistiche, e in particolare nel *Digesto*, che venne riscoperta la tortura, dove essa era contemplata e giustificata, anche se non mancavano alcune voci critiche, come quella di Ulpiano, che però si levavano contro l'efficacia dei risultati più che nei confronti dello strumento in sé<sup>27</sup>. Importanti giuristi di tutta Europa giustificarono e regolarizzarono il ricorso della tortura nell'ambito della prassi giudiziaria del nuovo processo inquisitorio, che vedeva in essa uno strumento fondamentale ai fini della ricerca della verità<sup>28</sup>. La confessione diventò infatti la prova principe del processo e ovviamente, di fronte ad un reo non intenzionato a rilasciarla, nessun mezzo sembrò migliore della tortura per estorcerla. Questa perciò divenne lo strumento privilegiato di prova nei processi secolari di tutta Europa con l'eccezione dell'Inghilterra. Nella patria dell'habeas corpus infatti la tortura non trovò ratifica legislativa né giudiziaria e in età moderna le prove venivano assunte unicamente attraverso l'esame dei testimoni<sup>29</sup>. Da rilevare comunque come diversi testi normativi, da *Las Siete Partidas* di Alfonso X il Savio del 1265, alla *Constitutio Criminalis Carolina* dell'Imperatore Carlo V del 1532 e all'*Ordonnance criminelle* di Luigi XIV del 1670 mostrano il manifestarsi generale di perplessità circa la genuinità delle dichiarazioni rilasciate attraverso l'uso della forza e della sofferenza<sup>30</sup>. Per questo motivo vennero elaborate dalla dottrina una serie di regole, garanzie e limiti circa i soggetti, i presupposti e la procedura con cui poteva essere esercitata la tortura: se sussistevano sufficienti

---

<sup>26</sup> *Ivi*, p. 53.

<sup>27</sup> T. PADOVANI, *Lezione sulla tortura alla Scuola Superiore S. Anna di Pisa*, Giustizia criminale, 2014, p. 119.

<sup>28</sup> M. LA TORRE, M. LALATTA COSTERBOSA, *Legalizzare la tortura? Ascesa e declino dello Stato di diritto*, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 28 ss.

<sup>29</sup> *Ivi*, p. 40.

<sup>30</sup> Cfr. *Ivi*, p. 31.

indizi, la tortura era ordinata con sentenza da notificarsi; prima che questa potesse essere eseguita, l'imputato doveva essere sottoposto alla *territio verbalis* prima, cioè un'ammonizione del giudice, e alla *territio realis* poi, che consisteva nel portare il soggetto nella camera del supplizio per renderlo consapevole di cosa lo aspettava se si fosse rifiutato di parlare; nel caso in cui tutto questo fosse stato vano, veniva eseguita la sentenza alla presenza di un giudice, di un cancelliere e di un medico; la confessione così ottenuta doveva poi essere confermata in tribunale dal torturato dopo ventiquattro ore: se il soggetto ritrattava poteva essere nuovamente sottoposto a tortura fino ad un massimo di tre volte. Tale ratifica consentiva di modificare il valore giuridico della confessione, in quanto solo la dichiarazione resa in tribunale assumeva valore probatorio<sup>31</sup>. Come denuncia Alessandro Manzoni nel raccontare i processi contro gli untori a Milano, tuttavia, spesso i giudici aggiravano queste regole e applicavano illegittimamente la tortura<sup>32</sup>. Altro parere sicuramente condivisibile è quello di Levack che nel suo *La caccia alle streghe in Europa agli inizi dell'età moderna* afferma che fu proprio l'impiego della tortura che rese possibile l'affermazione e la diffusione della stregoneria, perché le accusate per porre fine ai supplizi avevano come unica soluzione quella di dichiararsi colpevoli di atti di satanismo. In un certo senso perciò si può dire che "fu proprio la tortura a creare la stregoneria"<sup>33</sup>.

### 3. L'entrata in crisi della tortura con l'avvento dell'Illuminismo

Il fenomeno della caccia alle streghe si è protratto per molto tempo fino a dilagare nel Seicento. In quest'epoca il fatto che la tortura fosse ampiamente utilizzata per provare l'esistenza della stregoneria iniziava a porsi in contrasto con l'ascesa di

---

<sup>31</sup> *Ivi*, pp. 29-30.

<sup>32</sup> Cfr. T. PADOVANI, *op. cit.*, p. 196.

<sup>33</sup> B. LEVACK, *La caccia alle streghe in Europa agli inizi dell'età moderna*, Bari, Economica Laterza, 2016, cit., pp. 22-23.

un nuovo contesto culturale caratterizzato dalla riscoperta della ragione e dalla rivoluzione scientifica. Di fondamentale importanza fu l'opera del teologo gesuita e confessore delle streghe Friedrich von Spee, *Cautio criminalis*, pubblicata in forma anonima nel 1631, che denunciava di come la tortura fosse uno strumento inutile per l'accertamento della verità in quanto non consente a chi non ha colpe di dimostrare la propria innocenza<sup>34</sup>. Egli infatti sosteneva di non avere mai accompagnato al rogo alcuna condannata di cui si potesse dire, in base alle prove portate contro di lei, che fosse una strega. Così come Spee altri autori del Cinque-Seicento, tra cui Montaigne e Thomasius<sup>35</sup>, condannarono la tortura facendo vacillare i suoi fondamenti e ponendo le basi per la sua abolizione. Sarà infatti nel Settecento, con l'affermarsi delle teorie Illuministiche, che la polemica contro la tortura troverà la sua massima espressione segnando la sua definitiva entrata in crisi. L'esaltazione della ragione umana, della morale e delle scienze naturali testimoniata dal movimento Illuminista non poteva più trovare alcuna giustificazione alla denunciata irrazionalità intrinseca della tortura. Molti sono i pensatori dell'età dei Lumi che si occupano del tema e il più importante è sicuramente Cesare Beccaria, che affronta la questione nel capitolo XVI dell'opera *Dei delitti e delle pene* pubblicata nel 1764 e divenuta il punto di partenza di ogni dibattito sui temi della riforma del diritto penale. Il giurista italiano ripudia la concezione utilitaristica della tortura propria del pensiero di Bentham secondo cui questa può essere giustificata in nome della sicurezza pubblica e dell'interesse collettivo<sup>36</sup>. Secondo Beccaria la tortura infatti non solo è ingiusta, perché si è innocenti fino a prova contraria, ma anche inutile perché la confessione sarà esclusivamente condizionata dalla natura del supplizio inflitto. Egli definisce la tortura come prova della robustezza del corpo e non della verità: “è un voler confondere tutt'i rapporti l'esigere che un uomo sia nello stesso tempo

---

<sup>34</sup> T. PADOVANI, *op. cit.*, p. 156.

<sup>35</sup> M. LA TORRE, M. LALATTA COSTERBOSA, *Legalizzare la tortura? Ascesa e declino dello Stato di diritto*, Bologna, il Mulino, 2013, pp. 57 ss.

<sup>36</sup> Cfr. *Ivi*, pp. 48-49.

accusatore ed accusato, che il dolore divenga il crociuolo della verità, quasi che il criterio di essa risieda nei muscoli e nelle fibre di un miserabile. Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati e di condannare i deboli innocenti<sup>37</sup>. La tortura è anche irrazionale perché porta ad un'equiparazione tra il reo e l'innocente, riservando ad esse il medesimo trattamento. Inoltre, il colpevole che non ha nulla da perdere trarrà sempre vantaggio, rispetto all'innocente, nel sottoporsi ai tormenti; mentre l'innocente che viceversa ha tutto da perdere arriverà a preferire la confessione piuttosto che continuare a subire sofferenze. Dunque secondo Beccaria, l'innocente non può che perdere e il colpevole non può che guadagnare<sup>38</sup>. A riprendere gli argomenti dell'inutilità e dell'irrazionalità della tortura si susseguono altri autori che è doveroso citare: Voltaire, Montesquieu, Joseph von Sonnenfels, Pietro Verri, Gaetano Filangieri, Francesco Mario Pagano<sup>39</sup>. Tutti questi concordavano nel rifiuto assoluto della tortura perché mezzo disumano, inutile e irrazionale. Questo inoltre risultava essere contrario ai nuovi principi del diritto penale e processuale, in primis quello del nemo tenetur se detegere, secondo cui nessuno è tenuto ad autoaccusarsi<sup>40</sup>. Si assiste così ad un progressivo smantellamento dello strumento ad opera del pensiero Illuminista e l'inizio di un percorso che portò alla sua abolizione anche dal punto legislativo. Prima fu la Svezia nel 1734, seguirono poi nel giro di mezzo secolo la Prussia, la Polonia, l'Austria, la Francia, il Granducato di Toscana, il Belgio e la Sicilia<sup>41</sup>. Alla fine del XVIII secolo dunque la tortura sembrava essere destinata a scomparire e a rappresentare per sempre i secoli bui dell'*ancien régime*.

---

<sup>37</sup> Cfr. C. BECCARIA, *Dei delitti delle pene*, a cura di A. Burgio, XII ed., Milano, Feltrinelli, 2007, p. 60.

<sup>38</sup> M. LA TORRE, M. LALATTA COSTERBOSA, *op. cit.*, pp. 61-62.

<sup>39</sup> Cfr. T. PADOVANI, *op. cit.*, pp. 251 ss.

<sup>40</sup> *Ivi*, p. 129.

<sup>41</sup> Cfr. M. LA TORRE, M. LALATTA COSTERBOSA, *op. cit.*, p. 57.

#### 4. La tortura in epoca contemporanea

Negli ultimi due secoli un grande movimento abolizionista ha tentato di sopprimere definitivamente la tortura. Come si è visto l'influenza delle parole di Cesare Beccaria, Montesquieu e Voltaire ha portato all'abolizione della tortura in gran parte degli Stati europei e ai primi dell'Ottocento si poteva ormai affermare che questa pratica era caduta in disuso. In realtà più che essere scomparsa, si è trasformata diventando spesso una pratica clandestina adoperata anche dal potere sovrano<sup>42</sup>. In alcuni ordinamenti rimase la previsione dell'obbligo penalmente sanzionato per l'imputato di sottoporsi all'interrogatorio. In tal caso si può dire che la tortura sopravvisse sotto le vesti di forma sanzionatoria perché vi era la facoltà di mentire ma non il diritto al silenzio. Il rifiuto da parte dell'imputato infatti comportava la punizione corporale. In altri ordinamenti invece venne sostituita con la promessa di vantaggi per ottenere la confessione, con particolare riferimento al nome dei complici, con la stessa conseguenza di produrre dichiarazioni inaffidabili<sup>43</sup>. Infine la tortura rimase nella prassi illegale, modificando in alcuni casi la sua funzione. Dagli esempi che seguiranno si vedrà come quasi tutti gli ordinamenti vi hanno comunque fatto ricorso sia nella forma di prassi poliziesca che di prassi politica<sup>44</sup>. Quest'uso della tortura, quale strumento per reprimere non solo il crimine ma anche gli oppositori politici e le minoranze perseguitate, rimase per lungo tempo sommerso, fino a quando, circa un secolo e mezzo dopo la sua scomparsa, essa tornò prepotentemente sulla scena, portata alla luce dagli orrori della prima e seconda guerra mondiale. La reazione a tali atrocità tuttavia non tardò ad arrivare e per evitare che simili orrori si ripetessero in futuro, la tortura venne fortemente stigmatizzata dall'opinione pubblica internazionale diventando tema centrale del diritto internazionale. Il primo attestato transnazionale della proibizione della tortura si ebbe con la

---

<sup>42</sup> T. PADOVANI, *op. cit.*, pp. 282 ss.

<sup>43</sup> *Ibidem*.

<sup>44</sup> *Ivi*, p. 315.

*Dichiarazione Universale dei Diritti Umani* del 1948<sup>45</sup>, che all'articolo 5 scrive: "nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti e punizioni crudeli, disumani o degradanti". Queste parole, poi riprese dall'articolo 7 del *Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e il Comitato ONU per i diritti umani* del 1966<sup>46</sup>, segnano il punto di partenza della condanna della tortura, sebbene si tratti di una norma di *ius cogens*, in quanto tale senza effetti pratici e facilmente aggirabile. Il divieto di tortura è riconosciuto in maniera analoga anche nei tre cataloghi regionali dei diritti umani attualmente esistenti, quello americano, quello africano e quello europeo<sup>47</sup>. Sarà infatti l'Europa, patria della Shoah, a redigere un documento che per la prima volta prevede anche una sanzione. Si tratta della *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* firmata a Roma il 4 novembre 1950<sup>48</sup>, il cui articolo 3 proibisce la tortura, e sul cui rispetto vigila la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo instaurata nel 1959. La proibizione assoluta della tortura viene espressamente ribadita anche con riferimento al contesto dei conflitti armati all'articolo 3 delle *Convenzioni di Ginevra* del 1949 che estende la protezione ai prigionieri di guerra, intesi come i combattenti legittimi che, nel corso di un conflitto armato internazionale, cadono nelle mani del nemico<sup>49</sup>. Il traguardo più importante però verrà raggiunto nel 1984, con la stipulazione della *Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti*<sup>50</sup>, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che, sul modello della Dichiarazione del 1975<sup>51</sup>, elabora una definizione generale di tortura e introduce un divieto assoluto nel secondo articolo: "nessuna circostanza eccezionale,

---

<sup>45</sup> V. *Infra*, Capitolo II, paragrafo 1.1.

<sup>46</sup> V. *Infra*, Capitolo II, paragrafo 1.4.

<sup>47</sup> L. ZAGATO, S. PINTON, *La tortura nel nuovo millennio, la reazione del diritto*, Milano, CEDAM, 2010, p. 155.

<sup>48</sup> V. *Infra*, Capitolo III, paragrafo 2.

<sup>49</sup> V. *Infra*, Capitolo II, paragrafo 1.2.

<sup>50</sup> V. *Infra*, Capitolo II, paragrafo 2.2.

<sup>51</sup> V. *Infra*, Capitolo II, paragrafo 2.1.

qualunque sia, si tratti di stato di guerra, di instabilità politica interna o di qualsiasi altro stato eccezionale, può essere invocata in giustificazione”. Decisiva è stata anche la creazione del *Comitato ONU contro la tortura* atto a vigilare sul rispetto di tale disposizione da parte degli Stati firmatari, sebbene in pratica abbia un raggio d’azione limitato. Le istituzioni internazionali sono inoltre coadiuvate da organismi non governativi, in primis Amnesty International e Human Rights Watch, che da anni lottano contro la tortura e la pena di morte. Anche i cataloghi di diritti riconosciuti in modo specifico agli appartenenti a talune persone particolarmente vulnerabili ribadiscono, senza limitazioni, il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti: così la *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini* del 1989, la *Convenzione sui diritti dei lavoratori migranti* del 1990 e la *Convenzione sui diritti dei disabili* del 2006<sup>52</sup>. Alla luce di tutto ciò se dunque da un lato non si può che sottolineare lo sforzo della comunità internazionale nell’affermare un assoluto divieto di tortura, grazie al moltiplicarsi di giurisdizioni, corti penali (Corte Penale Internazionale del 1998), comitati e organizzazioni non governative, dall’altro si deve inevitabilmente constatare che il fenomeno della tortura non ha accennato ad arretrare. Questo innanzitutto è dovuto al fatto che il diritto internazionale non ha una reale capacità repressiva e gli Stati che hanno ratificato la Convenzione ONU del 1984 spesso ignorano moniti e denuncie. Per contrastare efficacemente l’uso della tortura dovrebbero essere gli Stati stessi ad autocondannarsi e autodisciplinarsi, ma questo ovviamente accade di rado<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> L. ZAGATO, S. PINTON, *La tortura nel nuovo millennio, la reazione del diritto*, Milano, CEDAM, 2010, p. 160.

<sup>53</sup> D. DI CESARE, *Tortura*, Torino, Bollati Boringhieri, 2016, p. 34.

#### ***4.1 La tortura dopo la sua formale abolizione***

E' sufficiente consultare i rapporti annuali di Amnesty International per rendersi conto che il fenomeno della tortura, nonostante il suo divieto abbia assunto carattere assoluto nel diritto internazionale pattizio, continua ad essere presente in un gran numero di Stati. Stando ai numeri del *Rapporto Annuale* del 2014<sup>54</sup>, sono 141 i Paesi in cui la tortura è ancora praticata e tra i 142 Paesi che nel 1984 adottarono la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, in ben 79 si sono registrati episodi di maltrattamento e tortura da parte delle forze di polizia o di altre autorità preposte alla sicurezza dello Stato. In alcuni casi si tratta di episodi isolati, in altri vi è un uso sistematico della tortura. Dalle guerre in Medio Oriente e in Africa del Nord dove la tortura è praticata quotidianamente, dall'Africa Subsahariana all'Asia in cui viene abitualmente utilizzata come strumento di repressione politica, dalle Americhe all'Europa dove si segnalano numerosi casi di maltrattamenti esercitati durante l'arresto e la detenzione, nessuna regione del mondo può dirsi esclusa. Se da un lato il perpetuarsi di maltrattamenti in Paesi in via di sviluppo per lo più a regime totalitario può non sorprendere, l'adozione della tortura come pratica sistematica e nascosta, da parte di nazioni guida della politica occidentale, rappresenta il sintomo più allarmante del processo di indebolimento della nozione stessa di diritti umani, allorché questi, in nome della loro difesa, vengono programmaticamente violati<sup>55</sup>. Come ha affermato Franco Ippolito, magistrato e consigliere della Corte di cassazione, al seminario internazionale intitolato *La tortura oggi nel mondo*: “quello della tortura rimane ancora oggi un tabù che viene simbolicamente associato ad un mondo di dittatori e oppressori. Invece la tortura sempre più si pratica in nome dello stato d'eccezione proclamato da governi democratici.” Complica ulteriormente il quadro la globalizzazione della tortura. Tecniche, strumenti ed esperienze possono

---

<sup>54</sup> Amnesty International, *Rapporto Annuale 2014*, EGA Edizioni Gruppo Abele.

<sup>55</sup> [http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/associazioni/tortura\\_nel\\_mondo.pdf](http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/associazioni/tortura_nel_mondo.pdf) | consultato il 14/04/2018.



essere esportati con facilità e talvolta possono assumere anche un risvolto economico. Da sottolineare poi come le tecniche di tortura si siano evolute nel tempo, allontanandosi dalla violenza fisica tradizionale. Viene definita “bianca” o “no-touch torture” quella forma di violenza che non implica necessariamente lo scorrere del sangue, ma che invece agisce sulle angosce e sulla psiche della vittima. Vi rientrano l’isolamento, la privazione del sonno, il buio prolungato o la luce violenta, un ambiente insonorizzato o un rumore persistente, il finto annuncio di un’esecuzione e altre ancora<sup>56</sup>. Già dagli anni Settanta queste forme di supplizio sono state impiegate nei paesi occidentali contro le persone accusate di terrorismo ed emblematica fu la condanna del Regno Unito da parte della Corte europea dei Diritti dell’uomo nel 1978<sup>57</sup> per i metodi usati dalle forze dell’ordine inglesi per estorcere informazioni ai membri dell’IRA, l’Irish Republic Army. Inoltre sebbene non sempre venga elencata tra le forme di tortura, anche la scomparsa deve essere considerata come un caso ulteriore di tortura “bianca”, così come riconosciuto dalla *Convenzione Internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata* adottata dall’ONU nel 2006<sup>58</sup>. Eclatante è stato il caso degli oltre 30000 desaparecidos vittime della Operación Còndor che aveva l’obiettivo di eliminare gli oppositori politici in America Latina<sup>59</sup>. Tale pratica però ha caratterizzato tutte le aree del mondo. I rapporti del Gruppo di lavoro delle NU sulle sparizioni forzate e quelli delle ONG riportano decine di migliaia di casi in più di 80 Stati, tra cui anche diversi paesi occidentali<sup>60</sup>. Non dobbiamo dimenticarci infine di come la tortura dell’ultimo mezzo secolo porta impresso il

---

<sup>56</sup> D. DI CESARE, *op. cit.*, pp. 162-166.

<sup>57</sup> Echr, 18 January 1978, case of Ireland v. The United Kingdom (Application no. 5310/71).

<sup>58</sup> <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED>. | consultato il 14/04/2018.

<sup>59</sup> Cfr. L. ZAGATO, S. PINTON, *La tortura nel nuovo millennio, la reazione del diritto*, Milano, CEDAM, 2010, pp. 35 ss.

<sup>60</sup> Cfr. HRC Seventh Session, Item 3 of the *Provisional Agenda Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, Including the Right to Development Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances*, UN Doc. A/HRC/7/2, 10/01/2008.

marchio della CIA<sup>61</sup>. A partire dal 1950, infatti, l'Intelligence americana si impegnò nel costosissimo progetto segreto MKUltra con lo scopo di compiere ricerche sulla coscienza umana e studiando metodi estremi di controllo. Grazie al lavoro di medici, università, ricercatori, la tortura psicologica divenne l'arma segreta della NATO contro il regime sovietico. La CIA raccolse i risultati di queste ricerche nel manuale *Kubark Controintelligence Interrogation*, redatto nel 1963 e seguito poi da altre dure raccolte, diffuso per anni nei paesi sotto l'influenza americana e in particolare in America Latina. Se da un canto perciò l'esercito americano si asteneva ufficialmente dalla tortura, secondo i dettami della Convenzione di Ginevra e del manuale militare (*Field Manual*), dall'altro la CIA violava ogni divieto. Su tutto ciò la CIA ha potuto attingere all'indomani dell'11 Settembre nella cosiddetta guerra al terrore in cui la tortura è diventata l'arma privilegiata<sup>62</sup>. Ovviamente questi cambiamenti pongono un problema anche dal punto di vista giuridico, nel senso che le definizioni di tortura dovranno essere in grado di darvi risposta adeguata.

#### ***4.2 Il nuovo dibattito sulla tortura. Commissione Landau e risposta degli Stati Uniti all'11 Settembre***

Come mostrato nel paragrafo precedente, nonostante il divieto generalizzato affermatosi negli ordinamenti interni a partire dall'Illuminismo e nel diritto internazionale in seguito alle atrocità dei sistemi totalitari del Novecento, la tortura è stata sistematicamente utilizzata anche da Stati liberali e democratici. Emblematico è il caso della Guerra in Algeria scoppiata nel 1954, durante la quale l'esercito francese fece ampio uso della tortura al fine di debellare la resistenza del Fronte di Liberazione Nazionale Algerino. Il punto centrale è che all'epoca il diffondersi di voci che denunciavano questa pratica provocava turbamento

---

<sup>61</sup> D. DI CESARE, *op. cit.*, pp. 172-176.

<sup>62</sup> *Ivi*, p. 176.

nell'opinione pubblica di uno Stato in cui la tortura era stata ufficialmente abolita nel 1789. Se si torturava infatti lo si faceva di nascosto e mai ci si sarebbe azzardati a rivendicarne una qualche giustificazione morale o legale<sup>63</sup>. Questa forma di pudore rimase intatta per lungo tempo fino al rapporto della Commissione Landau redatto nel 1987. E' stato questo infatti il primo documento contemporaneo che ha riaperto il dibattito circa la legittimità della tortura<sup>64</sup>. Si tratta del rapporto stilato dalla Commissione presieduta dal magistrato Moshe Landau, incaricata di elaborare un parere sulla legittimità delle pratiche di interrogatorio cui polizia e servizi segreti israeliani (Sisg) sottoponevano i palestinesi sospettati di impegnarsi in attività terroristiche. Le conclusioni del rapporto rimettono in discussione l'ormai consolidata certezza abolizionista: la Commissione infatti stabilì che quando si fosse trattato di terroristi pericolosi che rappresentavano una minaccia grave per lo Stato e i suoi abitanti, il ricorso alla "pressione fisica moderata" avrebbe potuto essere a volte inevitabile, quando necessario all'ottenimento di informazioni allo scopo di proteggere vite umane<sup>65</sup>. Dopo varie denunce e ricorsi in cui venivano impugnati i metodi del Sisg, il 6 settembre del 1999 si giunse alla sentenza del Tribunale Supremo, che dichiarò illegale tutte queste pratiche perché lesive della dignità umana e incompatibili con il sistema di valori della legge dello stato di Israele<sup>66</sup>. Ormai però era troppo tardi. Nonostante il tono cauto del rapporto e la successiva sentenza, il tabù del divieto di tortura si era definitivamente rotto e il vaso di Pandora venne riaperto. Da qui infatti inizia una escalation regressiva che giungerà al suo apice all'indomani degli attentati dell'11 Settembre 2001<sup>67</sup>. Questa data ha segnato l'inizio della guerra al terrorismo islamico e una svolta nel dibattito giuridico e

---

<sup>63</sup> B. INNES, *op. cit.*, p. 175.

<sup>64</sup> E. BEA, *Il divieto della tortura rimesso in discussione*, in *Ragion pratica*, 2009, pp. 142-143.

<sup>65</sup> Cfr. *Report of the Commission of Inquiry into the Methods of Investigation of the General Security Service regarding Hostile Terrorist Activity (the Landau Commission) - Published Part*, [http://www.hamoked.org/files/2012/115020\\_eng.pdf](http://www.hamoked.org/files/2012/115020_eng.pdf) | consultato il 16/04/2018.

<sup>66</sup> Cfr. *Public Committee against torture in Israel vs. State of Israel*.

<sup>67</sup> M. LA TORRE, M. LALATTA COSTERBOSA, *op. cit.*, p. 94.

politico sia statale che internazionale<sup>68</sup>. I discorsi giusfilosofici degli anni Novanta circa l'estensione del costituzionalismo alle relazioni internazionali e la concezione del diritto inteso come argomentazione e discorso, lasciano il passo alla celebrazione della guerra preventiva e ad un diritto incentrato su elementi di coazione e pretesa<sup>69</sup>. Sembrano ormai troppo lontani i tempi dei sistemi totalitari del XX secolo, in cui la tortura veniva usata per mettere a tacere i dissidenti e i nemici. L'atteggiamento nei confronti dello Stato si è ribaltato: questo non viene più visto con sospetto e i cittadini, sentendosi potenziali vittime del nemico terrorista, confidano nella capacità repressiva dello Stato<sup>70</sup>. Questo cambio di paradigma però mostra elementi d'instabilità alquanto pericolosi. Già la definizione di guerra preventiva stessa, fondata sull'idea che per garantire la pace sia necessaria la guerra, implica necessariamente che vi sia un uso della forza sproporzionato e dunque incompatibile con la natura del diritto<sup>71</sup>. In questo scenario si insediano le nuove argomentazioni giustificatrici del mezzo della tortura sorrette da alcuni esponenti della dottrina americana. Ci si riferisce in particolare a quelle dottrine che sulla base della retorica della lotta al terrorismo e dello stato d'eccezione ritengono che lo Stato di diritto debba essere difeso anche con strumenti, come quello della tortura, che implicherebbero persino la sua stessa negazione. I più importanti sostenitori di questa tesi sono Alberto Gonzales, ex ministro statunitense della Giustizia, Jay Bybee e John Yoo, consulenti del Dipartimento di Giustizia nonché principali artefici della teoria dell'esecutivo unitario. Secondo questa teoria, il Presidente degli Stati Uniti deve godere di pieni poteri per poter condurre la lotta contro il terrorismo e la sua immunità si estende anche a tutti coloro che hanno agito in esecuzione dei suoi ordini. Cade di conseguenza il principio della separazione dei poteri. Il Presidente, infatti, non deve essere sottoposto a nessun vincolo normativo né di diritto internazionale né

---

<sup>68</sup> Cfr. *Ivi*, p. 96.

<sup>69</sup> *Ivi*, pp. 93-95.

<sup>70</sup> E. BEA, *Il divieto di tortura rimesso in discussione*, in *Ragion pratica*, 2009, p. 134.

<sup>71</sup> *Ivi* p. 135.

di diritto interno<sup>72</sup>. Egli può avocare su di sé il potere di incidere persino sui diritti fondamentali del nemico, che si vede spogliato di qualsiasi garanzia, in primis quelle dell'habeas corpus. La tortura diventerebbe quindi, ad avviso di chi sostiene questa tesi, un valido strumento per vincere la guerra contro il terrorismo<sup>73</sup>. La prova che, sulla traccia di questa impostazione, la tortura è stata uno strumento ampiamente utilizzato dalle forze americane, si avrà nell'aprile del 2004, quando la CBS pubblica le immagini degli abusi di prigionieri iracheni da parte del personale militare statunitense praticati nella prigione di Abu Ghraib, durante la guerra in Iraq iniziata nel marzo del 2003. A margine dello scandalo suscitato, l'Esecutivo americano, costretto dagli eventi, sostituisce il vertice della prigione di Abu Ghraib, istituisce una commissione d'inchiesta<sup>74</sup> e pubblica, il 22 giugno del 2004, circa 300 pagine di documenti provenienti dalla Casa Bianca, dal Pentagono e dal Dipartimento di Giustizia, originariamente coperti da segreto di stato fino al 2013, in cui vengono elencate le tecniche di interrogatorio approvate dal segretario alla difesa Donald Rumsfeld, con il dichiarato scopo di dimostrare l'estraneità di Bush alla vicenda.<sup>75</sup> Di particolare interesse risulta il *memorandum* redatto da John Yoo e firmato nell'Agosto del 2002 dal capo dell'Ufficio di consulenza legale degli Stati Uniti, Jay S. Bybee. Si tratta di un parere legale che interpreta la Convenzione contro la tortura con l'intento di consigliare alla Cia, al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e al presidente Bush l'uso di tecniche avanzate di interrogatorio che non si qualificano come tortura<sup>76</sup>. Il *memorandum*, infatti, definisce la tortura in modo così ristretto che vi rientrano soltanto le

---

<sup>72</sup> *Ivi*, pp. 136 ss.

<sup>73</sup> M. LA TORRE, "Giuristi, cattivi cristiani". *Tortura e principio di legalità*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, vol. 36, tomo II, 2007, p. 1338.

<sup>74</sup> *Independent Panel To Review DOD Detention Operations*, le cui conclusioni sono oggetto di un apposito report consegnato il 24 agosto 2004. Dalla relazione risulta che, malgrado non vi sia prova che gli abusi siano stati programmati a livello istituzionale, emergono comunque responsabilità personali ed istituzionali ad alto livello (p. 5).

<sup>75</sup> Cfr. *The National Security Archive*, [<https://nsarchive2.wu.edu/index.htm>].

<sup>76</sup> <https://supreme.findlaw.com/legal-commentary/the-torture-memo-by-judge-jaybybee-that-haunted-alberto-gonzales-confirmation-hearings.html> | consultato l' 11/05/2018.